

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

CANADA

Ordinanza 26 luglio 1921 (P. C. 2668) che determina la scorta minima di denaro di cui devono essere forniti gli immigranti per essere ammessi nel Canada.

S. E. il Governatore in Consiglio, su proposta del Ministro dell'immigrazione e della colonizzazione, si è compiaciuto di ordinare che le ordinanze in Consiglio del 3 maggio 1910 (P. C. 924), 7 gennaio 1914 (P. C. 4), 23 novembre 1920 (P. C. 2930) e 19 marzo 1921 (P. C. 959) vengono abrogate.

S. E. il Governatore in Consiglio, sulla stessa proposta ed in base all'art. 37 della Legge sull'immigrazione (9-10 Ed. VII, Ch. 27, modificato dalla legge Ch. 32 dell'anno 11-12 di Giorgio V), si è inoltre compiaciuto di emanare il seguente regolamento:

L'entrata nel Canada è d'ora innanzi vietata ad ogni immigrante che non sia in legittimo possesso personale dell'ammontare minimo di denaro stabilito come segue:

Nel caso di un immigrante dell'età di anni 18 o superiore la somma di doll. 250 e nel caso di un immigrante dell'età di anni 5 e inferiore agli anni 18 la somma di doll. 125, oltre, in ogni caso, il biglietto ferroviario o il denaro sufficiente per il prezzo del viaggio fino alla destinazione nel Canada. Nel caso di un emigrante, che sia capo di famiglia e sia accompagnato da uno o più membri della sua famiglia, la scorta di danaro prescritto, oltre il biglietto o il danaro sufficiente per il viaggio a destinazione nel Canada, deve essere di doll. 125 per ogni membro della famiglia (eccettuato il capo di famiglia il quale deve avere doll. 250) dell'età di 18 anni e superiore e di doll. 50 per ogni membro della famiglia dell'età di 5 anni e inferiore ai 18. Il funzionario d'emigrazione in servizio può, nonostante le precedenti disposizioni, esonerare ogni emigrante dall'applicazione del presente regolamento se gli è fornita la prova, che:

a) l'immigrante, se maschio, viene per un impiego assicurato

in un lavoro agricolo ed ha i mezzi per raggiungere la località di tale impiego;

b) l'immigrante, se femmina, viene per un impiego assicurato in servizio domestico ed ha i mezzi per raggiungere la località di tale impiego.

c) l'immigrante, sia maschio o femmina, rientri in una delle seguenti categorie, e sia venuto per risiedere con un parente compreso in una delle categorie seguenti, il quale sia abile al lavoro e sia disposto a prendere a suo carico tale immigrante e questi abbia i mezzi per raggiungere il luogo di residenza di tale congiunto:

Moglie che si reca presso il marito;

Figlio che si reca presso il genitore;

Fratello o sorella che si reca presso il fratello;

Minorenne che si reca presso una sorella maritata o nubile indipendente;

Genitore che si reca presso il figlio o la figlia.

Ordinanza 26 luglio 1921 (P. C. 2669) concernente il visto ai passaporti per l'entrata nel Canada.

S. E. il Governatore in Consiglio, su proposta del Ministro della immigrazione e colonizzazione si è compiaciuto di ordinare che la ordinanza in Consiglio (P. C. 918) del 9 maggio 1910 sia abrogata.

S. E. il Governatore in Consiglio, sulla stessa proposta ed in base all'art. 37 della legge sulla Immigrazione (9-10, Ed. VII, Ch. 27) modificata dalla legge Ch. 32 dell'anno 11-12 di Giorgio V, si è inoltre compiaciuto di emanare il seguente regolamento.

L'entrata e lo sbarco nel Canada è proibita ad ogni persona che non sia in possesso di un valido passaporto rilasciato dal Governo del paese del quale tale persona è suddito o cittadino, e per gli effetti di questo regolamento ciascun passaporto deve essere esibito nell'anno della data della sua ammissione e, se non si tratti di un passaporto britannico, deve portare il visto di un ufficio diplomatico o consolare britannico.

Questa disposizione non si applica ai sudditi britannici che entrano al Canada direttamente o indirettamente dal Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda, dagli Stati Uniti di America o da uno dei domini autonomi britannici o da Terranuova nè si applica ai cittadini americani che entrano nel Canada dagli Stati Uniti di America, nè agli individui che hanno risieduto negli Stati Uniti di America per un periodo di un anno immediatamente prima del loro arrivo o del loro sbarco nel Canada.

STATO DEI SERBI - CROATI - SLOVENI

Legge 21 maggio 1921 sull'emigrazione.

AUTORITÀ DELL'EMIGRAZIONE.

Art. 1. — Presso il Ministero della Politica Sociale viene istituita una Sezione per l'emigrazione ed immigrazione con incarico di curare tutte le questioni inerenti all'emigrazione e di sorvegliare tutte le Autorità dell'emigrazione ed immigrazione ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Politica Sociale 12 maggio 1920, n. 11836.

Art. 2. — Nei principali porti nazionali verranno istituiti dei Commissariati per l'emigrazione ed immigrazione, sottoposti alla Sezione per l'emigrazione ed immigrazione presso il Ministero della Politica Sociale, quali delegati di questa Sezione con lo scopo di sorvegliare l'esecuzione della presente legge riflettente il trasporto di emigranti. Questi Commissariati dovranno notificar ogni deficienza alle competenti Autorità di Polizia e di Porto e cercare di risolverle d'accordo con le stesse. Se l'accordo non potrà esser raggiunto, ciascuna Autorità (di Polizia o di Porto) ne farà rapporto al proprio competente Ministero, il quale procederà d'accordo col Ministero dell'Interno e con quello delle Comunicazioni e Trasporti.

Art. 3. — Ai rappresentanti diplomatici e consolari del Regno nei Paesi e Stati, dove esistono grandi ed importanti colonie di nostri emigrati, potrà esser addetto un delegato per l'emigrazione quale organo della Sezione per l'emigrazione presso il Ministero della Politica Sociale e quale intermediario tra questa Sezione ed i nostri emigrati con lo scopo di tutelarli. Questo delegato verrà nominati dal Ministero della Politica Sociale d'accordo col Ministero degli Esteri. Egli, nei suoi affari, sarà sottoposto al rispettivo rappresentante diplomatico e consolare. In tutte le principali colonie dei nostri emigrati verrà istituito un Comitato che coopererà con le nostre Autorità consolari e diplomatiche. Il Ministero della Politica Sociale, d'accordo col Ministero degli Esteri, è autorizzato di stabilire, per decreto, la competenza e la sfera d'azione delle Autorità dell'emigrazione.

Art. 4. — Nella competenza del Ministero della Politica Sociale e degli organi a lui sottoposti rientrano tutte le questioni relative all'emigrazione di cittadini del Regno SHS. In quanto vi possa esser conflitto di competenza tra il Ministero della Politica Sociale ed altri Ministeri, il primo emetterà decreti d'accordo con gli altri Ministeri.

Art. 5. — Il Ministero della Politica Sociale pubblicherà ogni anno un esauriente rapporto sul nostro servizio dell'emigrazione, rapporto che potrà esser sottoposto all'Assemblea Nazionale.

DISPOSIZIONI DI POLIZIA PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 6. — L'emigrazione è permessa nei limiti della presente legge. Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato però di limitarla e sospenderla per un tempo determinato e per determinati Stati, se la limitazione o sospensione è richiesta dall'interesse del paese e degli stessi emigranti.

Art. 7. — A sensi della presente legge è considerato emigrante ogni cittadino jugoslavo che emigra in paesi transoceanici in cerca di lavoro e che viaggia in terza classe o in classi equiparate alla terza oppure in sottocoperta, che va a raggiungere parenti emigrati sotto le medesime condizioni prima di lui, oppure considerati emigranti dalle nostre Autorità.

Art. 8. — L'emigrante può abbandonare il territorio nazionale soltanto se munito di passaporto, valevole esclusivamente per il viaggio, da un porto nazionale, ad un porto del paese dove emigra e può ritornare nel Regno soltanto con passaporto valevole per il viaggio dal porto dello Stato che abbandona ad un porto nazionale. È vietato il viaggio attraverso porti esteri europei.

Disposizioni speciali del Ministero della Politica Sociale, del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri regolano il procedimento per il rilascio di passaporti agli emigranti.

Art. 9. — Il passaporto verrà rilasciato all'emigrante se potrà corrispondere alle seguenti condizioni:

- 1) esibendo una dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi militari;
- 2) se corrisponde alle condizioni relative all'immigrazione del paese in cui è diretto. Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato di dare al riguardo, con decreto speciale, dettagliati schiarimenti;
- 3) se ha superato l'età di 18 anni: se d'età inferiore ai 18 anni, gli verrà esteso il passaporto unitamente a quello della famiglia con cui viaggia, oppure della persona autorizzata dal padre o dal tutore di accompagnarlo. Queste circostanze dovranno esser dimostrate all'Autorità;
- 4) una dichiarazione della competente Autorità di Finanza di aver corrisposto agli obblighi di imposta ed altre disposizioni dell'Autorità di Finanza. Per ogni tentativo di eludere queste disposizioni, sia per la propria che per altra persona, verrà comminata la pena più grave prevista nella presente legge;
- 5) se contro il richiedente non pende un procedimento penale o se in caso di condanna ha espiato la pena inflittagli in via giudiziale.

Art. 10. — Della vendita di biglietti di 3^a classe e di sottocoperta può occuparsi soltanto una Società di Navigazione previa autorizzazione da parte del Ministero della Politica Sociale. Questa autorizzazione non è trasferibile. Le Società di Navigazione che faranno formale domanda per l'ottenimento di quest'autorizzazione, sottostaranno a tutte le disposizioni di legge sull'emigrazione che riguardano il trasporto di emigranti. Le Società di Navigazione estere che otterranno questa autorizzazione, dovranno pagare quale contributo d'imposta una tassa minima di 100,000 Dinari annui a seconda dell'ammontare del capitale sociale ed a norma delle disposizioni del Ministero della Politica Sociale.

Quest'autorizzazione vale per tutto il Regno SHS. Il richiedente dovrà indicare nella domanda i luoghi in cui vorrà istituire proprie rappresentanze.

Art. 11. — Biglietti di passaggio per paesi transoceanici possono esser emessi soltanto per piroscafi di quelle Società di Navigazione che imbarcheranno e sbarcheranno passeggeri in porti nazionali, e questi biglietti di passaggio hanno valore soltanto per l'imbarco e sbarco in porti nazionali. Una contravvenzione a questa disposizione ha per conseguenza le pene più gravi previste nella presente legge.

Art. 12. — Biglietti di passaggio possono esser emessi soltanto per piroscafi che corrispondano alle disposizioni dell'Autorità Marittima del Regno SHS. 15 dicembre 1919, n. 2200. Ciascun piroscafo sarà, prima dell'imbarco degli emigranti sottoposto ad una visita da parte delle nostre Autorità portuali per accertare se corrisponde o meno a queste disposizioni.

Art. 13. — E in facoltà del Consiglio dei Ministri di decidere a chi fra i concorrenti sia da darsi la concessione a sensi dell'art. 10.

Saranno preferite Società di Navigazione nazionali se le condizioni offerte dalle stesse corrispondano alle esigenze del trasporto di emigranti.

Art. 14. — La Società di Navigazione che farà domanda per ottenere la suddetta autorizzazione, dovrà depositare una cauzione di 500,000 Dinari nella forma che verrà stabilita dal Ministero della Politica Sociale, cauzione che le verrà restituita se la domanda avrà esito negativo oppure se verrà tolta l'autorizzazione già data. Il Ministero della Politica Sociale può per Società di Navigazione estere, aumentare in ogni singolo caso questa cauzione. Questa cauzione può consistere in danaro contante oppure in obbligazioni di stato e deve essere depositata presso la Banca Nazionale SHS, la quale amministrerà questo deposito a spese del depositante.

La cauzione deve in prima linea servire quale garanzia per l'a-

dempimento degli impegni assunti dalle Società di Navigazione di fronte agli emigranti e per pagamento di multe eventualmente inflitte alle stesse. Se la cauzione in questione diminuisce fino ad un importo inferiore ai 400,000 Dinari, la Società di Navigazione è tenuta di completarla fino all'importo stabilito di 500,000 Dinari.

Art. 15. — Per ogni posto venduto in 3^a classe e sottocoperta la Società di Navigazione dovrà corrispondere una tassa per l'ammontare che verrà stabilito dal Ministero della Politica Sociale a seconda se la Società di Navigazione sia nazionale od estera. Questa tassa non deve esser compresa nel prezzo di passaggio. Così pure nel suddetto prezzo non saranno comprese altre tasse stabilite per la vendita di biglietti marittimi e ferroviari nell'interno ed all'estero.

Art. 16. — I prezzi per i biglietti di passaggio devono essere quotati in Dinari ed è vietato il pagamento nel Regno in valuta estera.

Art. 17. — Ciascun piroscifo che porterà oltre oceano 50 o più emigranti, è tenuto di mettere a disposizione un posto gratuito di 1^a classe con vitto completo per il viaggio di andata e ritorno ad un impiegato del Ministero della Politica Sociale, il quale durante l'imbarco, viaggio e sbarco ha diritto di controllare gli alloggi ed il vitto per gli emigranti e di ispezionare tutti i documenti di bordo.

Disposizioni dettagliate da parte del Ministero della Sanità Pubblica stabiliranno i doveri del medico di bordo, la farmacia di bordo, la visita dei passeggeri e equipaggio prima della partenza, disinfezione del bagaglio ed il trasporto di ammalati.

Art. 18. — Una Società di Navigazione concessionaria potrà rilasciar il biglietto di passaggio soltanto a quella persona che potrà legittimarsi con tutti i documenti richiesti agli emigranti.

Art. 19. — È vietato il rilascio di biglietti di passaggio a persone di età inferiore ai 18 anni, se non viaggiano in compagnia della propria famiglia o di persona, autorizzata legalmente di rappresentarla in questo riguardo. La vendita di biglietti di passaggio a donne, in merito alle quali esiste fondato sospetto di esser reclutate per il viaggio all'estero con lo scopo di esercitare la prostituzione, nonché a giovani che cercano di sottrarsi all'obbligo militare, sarà punita con la pena massima prevista nella presente legge.

Art. 20. — La Società di Navigazione è tenuta a fare rimpatriare a proprie spese l'emigrante, cui è stato vietato l'accesso sul territorio dello Stato al quale era diretto, in base alle disposizioni di legge sull'immigrazione colà vigenti.

Art. 21. — Il Ministero della Politica Sociale ha diritto di controllo illimitato sulla Società autorizzata a sensi dell'art. 10 e precisamente sulle rappresentanze, uffici e piroscafi. Il suddetto Ministero può prender tutte le disposizioni necessarie per esercitare questo controllo.

Art. 22. — La Società di Navigazione può emettere biglietti di passaggio soltanto in base a contratto scritto fra l'emigrante e la Società od un suo rappresentante autorizzato. Questo contratto sarà stipulato in lingua serbo-croata oppure slovena ed esteso in due esemplari, di cui uno alla fine di ogni mese dovrà essere sottoposto al Ministero della Politica Sociale unitamente al foglio d'evidenza dell'emigrante, e dovrà contenere:

il nome della Società di Navigazione e l'esatta designazione della linea;

cognome, nome, professione, abitazione ed età dell'emigrante; il porto di sbarco ed imbarco;

il prezzo di passaggio e l'obbligo della Società in quanto al mantenimento;

il numero del lotto e l'assegnazione dello spazio in metri cubi a ciascuna persona;

estratto delle disposizioni sull'immigrazione del paese in cui è diretto l'emigrante.

Se la Società di Navigazione accetta emigranti in qualche porto dell'interno, il contratto dovrà comprendere anche le condizioni di trasporto da quel luogo fino al porto d'imbarco, più il mantenimento dell'emigrante dal giorno di accettazione fino al giorno d'imbarco.

Ogni richiesta da parte della Società di Navigazione superiore alla tariffa, dà all'emigrante diritto in misura doppia di quanto gli fu in più richiesto. Se l'emigrante non può intraprendere il viaggio, sia per malattia propria che di qualche membro di famiglia oppure per motivo riferentesi alla Società di Navigazione o al suo rappresentante, ha diritto alla restituzione del passaggio pagato. Così pure è tenuta la Società di Navigazione di restituire il passaggio all'emigrante che ha tentato di imbarcarsi con insufficienti documenti di viaggio oppure che venne respinto in occasione della visita medica prima dell'imbarco. Se l'emigrante per qualsiasi altra ragione recede dal contratto prima dell'imbarco, ha diritto alla restituzione della metà del prezzo di passaggio. In caso di differimento della partenza, la Società di Navigazione è tenuta a somministrare ai passeggeri vitto ed alloggio per tutto il tempo del ritardo. Se il ritardo è superiore agli otto giorni, l'emigrante ha diritto di scindere il contratto a carico della Società di Navigazione oppure di chiedere un'indennizzo di 50 Dinari per ogni giorno di ritardo. La Società di Navigazione risponde per tutte le spese di trasporto non previste nel contratto e precisamente per spese derivate durante il viaggio in seguito a cattivo tempo, disposizioni di autorità oppure per qualsiasi caso di forza maggiore.

Art. 23. — Tutti i diritti previsti dalla presente legge a favore di

cittadini jugoslavi si estendono anche a cittadini esteri se imbarcati o sbarcati in porti nazionali.

Art. 24. — Alla Società di Navigazione autorizzata a tenere rappresentanze e alla vendita di biglietti è vietato di entrare in relazione d'affari inerenti all'emigrazione in luoghi per i quali non sono autorizzate. In ispecie è vietato il reclutamento di emigranti per mezzo di subagenti od altre forme di operazione. E pure severamente vietato il cambio della moneta agli emigranti da parte dei rappresentanti.

Art. 25. — Il reclutamento di emigranti in ispecie con false informazioni o promesse soggiace alle pene previste nella presente legge. I rappresentanti della Società di Navigazione potranno dar informazioni soltanto riferentesi al trasporto.

Art. 26. — I rappresentanti agiranno nei limiti dell'art. 10 a nome e con piena responsabilità giuridica delle Società di Navigazione che rappresentano. I rappresentanti dovranno esser cittadini jugoslavi ed avere stabile dimora nel Regno. Le Società di Navigazione estere devono sottomettersi con riguardo ai loro affari, alle leggi e disposizioni del nostro Regno. Al rappresentante è severamente proibito di chiedere o ricevere dall'emigrante alcunchè oltre al prezzo di passaggio, che verrà stabilito dal Ministero della Politica Sociale.

Art. 27. — Le Società di Navigazione dovranno sottoporre ogni tre mesi le tariffe dei prezzi di passaggio al Ministero della Politica Sociale per visione ed approvazione. Ogni intenzione di cambiamenti dovrà essere notificata al Ministero della Politica Sociale, prima della entrata in vigore, la quale potrà avvenire soltanto dopo ottenuta l'approvazione.

Alla Società di Navigazione, autorizzata a sensi dell'art. 10, che si rifiutasse di trasportare emigranti, in base alla tariffa stabilita dal Ministero della Politica Sociale, potrà esser per sempre tolta la concessione.

Art. 28. — L'autorizzazione prevista nell'art. 10 può essere ritirata oppure tolta in ogni momento da parte del Ministero della Politica Sociale. Il Ministero della Politica Sociale non è tenuto di indicare i motivi.

Art. 29. — Le Società di Navigazione autorizzate al trasporto di emigranti dovranno mettere a disposizione su ciascun piroscafo nel suo viaggio di ritorno 15 posti per indigenti, che rimpatriano per ordine delle autorità consolari.

Art. 30. — Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato d'accordo col Ministero dei Trasporti, Commercio, Finanze ed Esteri, di stabilire in forma di contratto con Società di Navigazione nazionali delle facilitazioni e preferenze, se richieste dallo interesse dell'emigrazione o dallo sviluppo della nostra marina mercantile.

II. FONDO DELL'EMIGRAZIONE.

Art. 31. — Il Fondo dell'emigrazione è costituito dalle pene pecuniarie ed altri contributi in base alla presente legge ed altre disposizioni, che in base alla stessa potrebbero essere emesse.

Art. 32. — Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato a stabilire in via d'ordinanza il contributo al fondo per l'emigrazione, che i rimpatrianti dovranno pagare per i servizi resi in paesi transoceanici dagli organi di questo Ministero.

Art. 33. — I contributi al Fondo dell'emigrazione vengono depositati presso l'Amministrazione dei Fondi del Regno SHS, che amministra questo fondo a norma delle disposizioni del Ministero della Politica Sociale, cui è affidata la gestione di questo fondo.

Art. 34. — Il Fondo dell'emigrazione ha lo scopo di coprire le spese derivanti dal servizio dell'emigrazione, spese non previste nel bilancio, quelle per sovvenzioni ad organizzazioni di nostri emigranti, per sussidi ad emigranti poveri, per l'erezione di Case di emigranti ed in generale per scopi utili agli emigranti.

PENE PER CONTRAVVENZIONE ALLA PRESENTE LEGGE.

Art. 35. — Oltre il Ministero della Politica Sociale sono autorizzati a fissare pene per contravvenzioni alla presente legge le Autorità di Polizia o di Porto d'accordo col Commissario per l'emigrazione, se la contravvenzione avvenne nella sede del Commissario per l'emigrazione.

Le contravvenzioni commesse all'estero saranno punite dal Ministero della Politica Sociale. Contro la condanna di una Autorità inferiore al Ministero della Politica Sociale è ammesso il ricorso all'Autorità immediatamente superiore od in terza istanza a questo Ministero entro il termine di 14 giorni dopo avuta notizia della sentenza. Contro la decisione del Ministero della Politica Sociale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 36. — Sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa da 500-2000 Dinari chi venderà biglietti di passaggio senza l'autorizzazione a termini dell'art. 10.

b) con arresto fino a 6 mesi e con multa da 500-2000 Dinari chi recluterà emigranti senza esserne regolarmente autorizzato dalla Società di Navigazione autorizzata alla vendita dei biglietti a sensi dell'art. 10 oppure se l'accaparramento avvenne fuori della giurisdizione od in forma non ammessa dalla presente legge. Se quest'accaparramento era a favore della Società autorizzata a sensi dell'art. 10, alla Società potrà essere tolta la concessione per sempre oppure per un determinato tempo, oppure potrà esserle inflitta una multa da 1000-20,000 Dinari. Se l'accaparramento ebbe luogo mediante false informazioni, la pena potrà esser inasprita con arresto fino ad un anno e con multa fino a 50,000 Dinari, salvo le pene più severe previste da altre leggi.

c) Il rappresentante di una Società autorizzata a sensi dell'art. 10 che incasserà dall'emigrante in qualunque forma la provvigione, oltre il prezzo stabilito nella tariffa, sarà punito, senza riguardo al suo immediato allontanamento dal posto finora occupato, con multa da 500 a 1000 Dinari.

d) Il rappresentante di una Società autorizzata a sensi dell'art. 10 che nasconde o falsifica il numero dei biglietti venduti con lo scopo di diminuire le Headtax dovute all'Amministrazione statale, sarà punito con multa da 100-500 Dinari.

e) Il rappresentante di una Società di Navigazione autorizzata a sensi dell'art. 10, che emetterà biglietti di passaggio a persone non provviste di passaporto, sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa da 200-1000 Dinari. Alla medesima pena soggiace chi ha venduto un biglietto di passaggio a persona d'età inferiore ai 18 anni, se non sotto le condizioni stabilite nell'art. 19, salvo le pene più severe previste da altre leggi per questo procedimento.

f) La Società autorizzata a sensi dell'art. 10 sarà punita con l'annullamento della concessione e con multa da 10-100,000 Dinari, se piroscafi, appartenenti alla stessa, imbarcheranno o sbarcheranno emigranti jugoslavi in porti, nei quali l'imbarco e lo sbarco è vietato a norma della presente legge.

g) La Società autorizzata a sensi dell'art. 10 sarà punita con multa da 5-50,000 Dinari, se piroscafi appartenenti alla stessa imbarcheranno in 3 cl. o sottocoperta passeggeri senza il biglietto di passaggio emesso in base al contratto scritto previsto nell'art. 20 della presente legge.

h) Il passeggero-emigrante che ha tentato di prender imbarco con falsi ed insufficienti documenti, sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa fino a 1000 Dinari.

Art. 37. — Per ogni altra contravvenzione alla presente legge il colpevole sarà punito con multa da 300 a 1000 Dinari.

Art. 38. — Le pene pecuniarie previste in base alla presente legge vanno a favore del Fondo per l'emigrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 39. — In quanto la presente legge stabilisce speciali concessioni per la gestione di determinati affari, vengono abrogate tutte le concessioni e autorizzazioni vigenti per la gestione di detti affari.

Art. 40. — Il Ministero della Politica Sociale stabilirà, in via d'ordinanza, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge (1). Il Ministero della Politica Sociale è pure autorizzato a regolare,

(1) Con ordinanza del Ministero della Politica sociale in data 7 luglio 1921, l'entrata in vigore della legge sull'emigrazione 21 maggio 1921 venne fissata a datare dal 16 luglio 1921.

per decreto, la competenza dei governi provinciali relativamente alla presente legge.

Art. 41. — Il Ministero della Politica Sociale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

POLONIA

Ordinanza del Consiglio dei Ministri, relativa alla creazione di un Ufficio di emigrazione presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

In virtù degli articoli 15 e 29 del decreto relativo alla organizzazione del potere centrale e conformemente alla risoluzione della Dieta Costituente del 19 marzo 1920, è ordinato quanto segue:

Art. 1. — È creato un Ufficio di emigrazione presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale. L'Ufficio di emigrazione è l'istituzione centrale per tutti gli affari concernenti la emigrazione, il rimpatrio, la immigrazione e l'assistenza agli emigranti.

Art. 2. — Il campo di attività dell'Ufficio di emigrazione è il seguente:

- a) elaborazione delle leggi e delle ordinanze concernenti gli affari sottoposti alla competenza dell'Ufficio;
- b) preparazione delle convenzioni di emigrazione e di tutti gli accordi internazionali concernenti la emigrazione, il rimpatrio e la immigrazione, di accordo col Ministero degli Affari esteri;
- c) controllo del reclutamento degli operai per i lavori all'estero;
- d) azione contro la propaganda nociva e l'arruolamento illegale degli emigranti;
- e) servizio di informazione sulle condizioni dei paesi esteri e comunicazione di queste informazioni alle persone, agli istituti ed alle autorità interessate;
- f) affari relativi all'organizzazione del trasporto degli emigranti;
- g) assistenza agli emigranti ed ai rimpatriati durante il viaggio;
- h) protezione dei diritti e degli interessi degli emigranti sul luogo del loro lavoro;
- i) assistenza ai rimpatriati immediatamente dopo il loro rimpatrio;
- j) collaborazione col Ministero delle Finanze nell'organizzazione dell'invio dei risparmi degli emigranti al loro paese di origine;
- k) protezione delle società e delle istituzioni sociali ed economiche in Polonia ed all'estero che hanno per fine il soccorso e l'assistenza agli emigranti ed ai rimpatriati e controllo della loro attività per quanto concerne l'applicazione dei regolamenti che riguardano la emigrazione;
- l) licenze alle compagnie estere di navigazione per la vendita in Polonia di biglietti di terza classe;

m) statistica dei movimenti migratori in collaborazione col l'Ufficio Centrale di statistica.

Art. 3. — Il Direttore dell'Ufficio di emigrazione è nominato su proposta del Ministero del lavoro e dell'Assistenza sociale di accordo col Ministro degli Affari esteri.

Gli altri impiegati e funzionari dell'Ufficio sono nominati in conformità dei regolamenti in vigore presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale su proposta del Direttore dell'Ufficio di emigrazione.

Art. 4. — Gli organi dell'Ufficio di emigrazione sono: *a)* il Commissario di emigrazione a Gdansk nominato dal Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale e dal Ministro degli Affari esteri; *b)* gli uffici di Stato per il collocamento e l'assistenza agli emigranti, in quanto siano incaricati degli affari di emigrazione in virtù del decreto 27 gennaio 1919.

Art. 5. — La collaborazione con gli organi esecutivi degli altri Ministeri è regolata dal Ministro del Lavoro e della Assistenza sociale di intesa con i Ministri competenti.

All'estero l'Ufficio di emigrazione adempie alle sue funzioni di accordo col Ministro degli esteri e con l'aiuto dei suoi organi.

Nei paesi riconosciuti dall'Ufficio di emigrazione come particolarmente adatti per l'emigrazione il Ministro degli affari esteri nomina, su proposta del Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale, degli addetti speciali per gli affari di emigrazione presso le legazioni diplomatiche e consolari. Le loro funzioni ed il carattere del servizio sono regolati da una ordinanza speciale del Ministero degli Affari esteri di accordo col Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

Art. 6. — Esiste presso l'Ufficio di emigrazione, come organo consultivo, un Consiglio di emigrazione la cui costituzione e le cui funzioni saranno regolate da un'ordinanza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7. — L'Ufficio di emigrazione ha a sua disposizione un fondo destinato esclusivamente all'assistenza degli emigranti e dei rimpatriati. Il modo di costituire questo fondo di emigrazione sarà stabilito da una ordinanza del Ministro delle Finanze di accordo col Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

Art. 8. — Il Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale stabilisce su proposta del Direttore dell'Ufficio di emigrazione, i principi dell'organizzazione, della contabilità, il regolamento interno ed il progetto di bilancio dell'Ufficio.

Art. 9. — L'Ufficio di emigrazione corrisponde direttamente con tutte le autorità della Repubblica all'interno ed all'estero.

L'Ufficio di emigrazione corrisponde con gli Uffici di emigrazione o di immigrazione degli Stati esteri per mezzo del Ministero degli Affari esteri.

Art. 10. — L'ordinanza entrerà in vigore dal 1° maggio 1920.